

1347 R
FINANZE

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 febbraio 1966 concernente l'assegnazione di indennità
di rincarò ai dipendenti, ai magistrati, ai Consiglieri di Stato
e ai pensionati dello Stato

(del 10 marzo 1966)

Il messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 1966 e il disegno di decreto legislativo che lo accompagna, pur rientrando nella serie dei provvedimenti proposti per l'adeguamento al carovita degli stipendi e delle pensioni versati al personale dello Stato — attivo e a riposo —, contengono due innovazioni: la più importante è quella che prevede non soltanto il versamento dell'indennità di rincarò per l'anno scaduto, ma anche la modalità per la regolamentazione delle stesse per i due anni seguenti: nel caso specifico per gli anni 1966/67. L'altra è quella che codifica, nel disegno di decreto legislativo relativo all'indennità di rincarò, il versamento della stessa anche ai Consiglieri di Stato e ai magistrati pensionati.

Tuttavia se su queste innovazioni e per quanto concerne il 1965 l'accordo era stato raggiunto fra Consiglio di Stato e personale dello Stato, rappresentato dal suo Fronte Unico — versamento, cioè, di una indennità di rincarò del 2,5 % per il personale in servizio e di una indennità variante dal 2,5 % al 3, al 5 e all'8 % per i pensionati, a seconda della data del loro collocamento a riposo (si richiama a tal uopo il capitolo II del messaggio del Consiglio di Stato) — per quanto concerne il versamento mensile di una indennità di rincarò a partire dal 1. gennaio 1966, un dissenso si era manifestato sui limiti della stessa, e di tale dissenso si era fatto eco il Fronte Unico del personale dello Stato direttamente alla Commissione della Gestione con la sua lettera del 21 febbraio u.s., in merito alla quale la Commissione ritenne doveroso ascoltare l'opinione del Consiglio di Stato e per esso dell'on. Bixio Celio, direttore del Dipartimento delle finanze.

Con la lettera in parola il Fronte Unico del personale dello Stato richiamava la sua istanza del 5 ottobre 1965 con la quale precisava le indennità da versarsi per il 1965 — indennità fatte proprie dal Consiglio di Stato e contenute nel capitolo II del messaggio del Consiglio di Stato — e proponeva il versamento di una indennità mensile a partire dal 1. gennaio 1966 del 4 % (minimo Fr. 440,—) per il personale attivo e del 9,5 % (minimi: rispettivamente Fr. 475,— Fr. 285,— Fr. 90,— e Fr. 190,—) per i pensionati, con le quali indennità si sarebbe garantita la compensazione del rincarò fino a un indice di punti 218. Un conguaglio integrativo doveva prevedersi per la fine dell'anno in base all'indice medio accertato a quell'epoca. Per il 1967 l'indennità da versare dovrebbe essere quella del 1966 riservato sempre il conguaglio a fine dell'anno.

Nella conversazione avvenuta in seno alla Commissione della Gestione con il rappresentante del Consiglio di Stato i sostenitori delle ragioni del Fronte Unico del personale dello Stato hanno fatto valere la circostanza che, limitando al 2,5 % l'indennità di rincarò per il 1966, il personale dello Stato, dato l'alto rincarò intervenuto nell'indice dei prezzi al consumo verso la fine del 1965, inizierebbe l'anno con una svalutazione dello stipendio del 2,5 % ca. A fine dicembre 1965 l'indice dei prezzi al consumo aveva infatti raggiunto la quota 220,1 e, sappiamo oggi, che lo stesso è salito a fine febbraio 1966 a quota 221,9. L'obiezione del Consiglio di Stato, contenuta nel suo messaggio al Gran Consiglio, che per lo Stato la transi-

toria differenza si traduce in un non indifferente risparmio di interessi e contribuisce a non indebolire la liquidità nel corso dell'anno, non è apparsa determinante e lo stesso direttore del Dipartimento delle finanze accedeva all'invito unanime dei membri della Commissione di accogliere integralmente le proposte del personale dello Stato, tenuto conto anche del fatto che, continuando l'ascesa del costo della vita, il conguaglio da effettuarsi a fine d'anno con una indennità iniziale e mensile del 2,5 %, provocherebbe alle finanze dello Stato un aggravio di indubbia mole.

Nel corso della discussione è stato anche suggerito di esaminare la possibilità di impostare la procedura per il versamento delle indennità di rincaro che si rendessero necessarie dopo il 1967, su quanto farà in questo campo la Confederazione per il personale federale.

Per quanto sopra, la Commissione della Gestione, esprimendo la sua soddisfazione per l'intervenuto accordo fra il Consiglio di Stato e il personale dello Stato, propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di decreto legislativo accompagnante il messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 1966, con le modificazioni apportate allo stesso (fra cui una redazionale dell'art. 3 e una pure redazionale dell'art. 11 cpv. 3 e 4) e che figura allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della Gestione :

D. Visani, relatore

Agustoni — Bottani — Coppi —
Fraschina — Generali, con riserva
— Guscetti — Lepori — Patocchi —
Pelli — Rossi-Bertoni — Verda —
Wylar

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'assegnazione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 febbraio 1966 n. 1347 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I. INDENNITA' DI RINCARO PER IL 1965

A) *Dipendenti dello Stato e Docenti*

Art. 1.

¹Viene versata una indennità di rincarò agli impiegati e ai docenti che ricevono uno stipendio mensile e che al 1. gennaio 1966 si trovano ancora in servizio o beneficiano, essi stessi o i loro superstiti, di una prestazione della Cassa pensioni o della Cassa risparmio che non sia quella di cui agli articoli 9, 10 e 12 della legge sulla Cassa pensioni del 9 luglio 1963. **Diritto alle prestazioni**

²Alle medesime condizioni sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincarò i Consiglieri di Stato e i magistrati.

³Gli stipendi versati per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerati stipendi mensili, anche se versati mensilmente.

⁴L'indennità viene versata anche sui compensi orari e mensili degli incaricati di insegnamento indipendentemente dalle ore settimanali di lavoro.

⁵Le prestazioni che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

Art. 2.

¹L'indennità è pari al 2,5 % dello stipendio base, comprese le indennità di famiglia e per figli ed i supplementi di stipendio previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi, ma almeno, per lo stipendio base, a Fr. 275,— annui. **Importo**

²Per i Consiglieri di Stato l'indennità è pari all'11,5 %.

Art. 3.

¹Quale base di computo fanno stato lo stipendio, le indennità ed i supplementi versati per il mese di dicembre 1965, rispettivamente quelli versati per l'ultimo mese di servizio per chi beneficia, egli stesso o i suoi superstiti, di una prestazione della Cassa pensioni o della Cassa risparmio che non sia quella di cui agli art. 9, 10 e 12 della legge sulla Cassa pensioni del 9 luglio 1963. **Computo della indennità**

²Per i dipendenti di cui all'art. 1, cpv. 4 il computo viene eseguito in base al compenso effettivo ricevuto.

Art. 4.

**Scuole elementari
e case dei
bambini**

¹ L'indennità per i docenti delle scuole elementari e per le case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini.

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

B) *Pensionati dello Stato*

Art. 5.

**Diritto alle
prestazioni**

¹ Riservati i capoversi 2 e 3 chi ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve una indennità di rincarò.

² Ai pensionati docenti l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.

³ Ai docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre, rette da disposizioni esclusivamente comunali, ai dipendenti di enti pubblici iscritti nella Cassa pensioni in base alla legge sulla Cassa pensioni ed agli assicurati esterni, lo Stato non assegna indennità di rincarò.

Art. 6.

**Consiglieri di
Stato e magistrati**

¹ Per i Consiglieri di Stato ed i magistrati che beneficiano della pensione l'indennità di rincarò è corrisposta applicando per analogia le norme del presente decreto legislativo e di quelli precedenti che regolano il versamento dell'indennità di rincarò ai pensionati.

² In caso di applicazione degli articoli 6 del DL 23 giugno 1965 o dell'art. 16 della legge 19 dicembre 1963 (per i Consiglieri di Stato), rispettivamente dell'art. 14 del DL del 9 luglio 1963 (per i magistrati), l'indennità di rincarò viene calcolata sulla somma delle due pensioni, previa maggiorazione della prima pensione di una indennità di rincarò corrispondente all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dalla fine del mese precedente l'elezione a Consigliere di Stato, rispettivamente a magistrato, sino alla fine del mese in cui inizia il diritto alla pensione complessiva.

Art. 7.

Importo

¹ Sulla pensione percepita, escluso il supplemento previsto dalla legge sulla Cassa pensioni e compresa l'eventuale indennità di rincarò versata prima del 1. gennaio 1964, tutti i pensionati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 ricevono una indennità di rincarò dell'8 %.

² L'indennità annua deve essere almeno:

- a) di Fr. 400,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia;
- b) di Fr. 240,— per le vedove;
- c) di Fr. 80,— per gli orfani;
- d) di Fr. 160,— per gli orfani di padre e madre.

¹ Per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1964 e il 31 dicembre 1964 l'indennità di rincarò è del 3 % ma almeno di :

- a) di Fr. 150,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia ;
- b) di Fr. 90,— per le vedove ;
- c) di Fr. 30,— per gli orfani ;
- d) di Fr. 60,— per gli orfani di padre e madre.

Art. 8.

¹ L'indennità di rincarò è pagata ogni mese con la pensione ; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate della Cassa pensioni. **Modalità di pagamento**

² Allorchè una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincarò è calcolata sul totale di tali prestazioni.

II. INDENNITA' DI RINCARO PER GLI ANNI 1966 E 1967

Art. 9.

¹ Le indennità di rincarò per gli anni 1966 e 1967 comprendono una indennità mensile ricorrente e una eventuale indennità unica a conguaglio. **Indennità di rincarò per il 1966 e il 1967**

² Per l'anno 1966 l'indennità di rincarò ricorrente è pari al :

- a) 4 %, con un minimo di Fr. 440,— annui, per i dipendenti dello Stato e i docenti ;
- b) 13 % per i Consiglieri di Stato ;
- c) 9,5 %, con minimi rispettivamente di Fr. 475,—, Fr. 285,—, Fr. 95,— e Fr. 190,— per i pensionati di cui all'art. 7, cpv. 1 del presente DL ;
- d) 4,5 %, con minimi rispettivamente di Fr. 225,—, Fr. 135,—, Fr. 45,— e Fr. 90,— per i pensionati di cui all'art. 7, cpv. 3 del presente DL.

Alla fine del 1966 il Consiglio di Stato decreterà il versamento di una indennità unica a conguaglio se lo giustificherà l'evoluzione del costo della vita.

³ Per il 1967 l'indennità di rincarò ricorrente è uguale all'indennità di rincarò corrisposta nel 1966. Alla fine del 1967 il Consiglio di Stato decreta il versamento di una indennità unica a conguaglio se l'evoluzione del costo della vita lo giustifica.

Art. 10.

¹ Hanno diritto all'eventuale indennità unica per il 1966 e il 1967 soltanto i dipendenti dello Stato e i docenti che, al 1. dicembre del rispettivo anno adempiranno i requisiti di cui all'art. 1, cpv. 1 del presente decreto. **Diritto alla indennità unica**

² Sono inoltre applicabili per analogia gli art. 1, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

**Disposizioni
transitorie e
abrogazioni**

¹ E' abrogato il decreto legislativo del 24 giugno 1964 concernente l'assegnazione di indennità di rincarò ai dipendenti e pensionati dello Stato.

² Resta in vigore per gli attuali beneficiari l'art. 13 del decreto legislativo del 9 ottobre 1961 concernente l'assegnazione di indennità di rincarò ai dipendenti e pensionati statali.

³ E' riservato l'art. 77, cpv. 1 e 3 della legge 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

⁴ L'art. 77, cpv. 3 della legge 9 luglio 1963 è applicabile anche ai pensionati collocati a riposo tra il 1. settembre e il 31 dicembre 1964 che hanno fruito del disposto dell'art. 3, cpv. 1, primo alinea di detta legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1965.

1324

FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di crediti suppletori al preventivo 1965

(del 29 ottobre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In ossequio alle disposizioni di legge, ci preghiamo presentarvi la richiesta di crediti suppletori in aggiunta al preventivo 1965.

L'importo complessivo dei crediti richiesti ammonta a Fr. 1.040.610,—.

Aggiornando la tabella di raffronto con gli anni precedenti abbiamo le seguenti risultanze :

Esercizio	Totale uscite di preventivo	Totale crediti suppletori	% di aumento sulle uscite
1958	90.157.765,—	1.092.950,—	1,21 %
1959	95.098.336,—	1.718.430,—	1,80 %
1960	113.486.373,—	470.880,—	0,41 %
1961	130.427.280,—	423.776,—	0,32 %
1962	151.544.461,—	592.521,—	0,39 %
1963	212.174.103,—	1.116.820,—	0,52 %
1964	245.250.606,—	1.132.206,—	0,46 %
1965	304.304.487,—	1.040.610,—	0,35 %